

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3891 Anno 2020

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 17/02/2020

SENTENZA

sul ricorso 2609-2016 proposto da:

PETRUCCI RODOLFO, domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO CAPRIOLI;

- **ricorrente** -

contro

PALADINI ANNA ROSARIA, PALADINI MICHELE, PALADINI
DOROTEA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato NICCOLO'
MARIA DE MATTEI, rappresentati e difesi dall'avvocato
ANDREA FIOCCO;

2019

1677

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 893/2015 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO
GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto;

udito l'Avvocato RODOLFO PETRUCCI per delega;

udito l'Avvocato GIANCARLO MANCUSO per delega;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Rodolfo Petrucci ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 893/15, del 10 novembre 2015, della Corte di Appello di Lecce, che – rigettando il gravame esperito dall'odierno ricorrente contro la sentenza n. 1952/13, del 25 giugno 2013, del Tribunale di Lecce – ha confermato la declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta con riferimento alla falsità della firma apposta in calce alla scrittura privata del 23 novembre 1986, ricognitiva della posizione debitoria di Michele Paladini verso il medesimo Petrucci, rigettandola, invece, con riferimento alla falsità del contenuto del suddetto documento.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente – attraverso una macchinosa e, per vero, non sempre intellegibile esposizione dei fatti di causa – di essere stato autorizzato, nell'ambito di un procedimento pendente innanzi alla Corte salentina, alla presentazione, in via incidentale, della querela di falso avverso il suddetto documento. Precisa, altresì, il Petrucci che siffatta iniziativa riguardava “non solo la firma apposta in calce al detto documento ma l'intero contenuto del medesimo”, essendo stato lo stesso “confezionato dal Paladini al fine di limitare drasticamente, quanto illegittimamente, un ben più rilevante debito, da lui contratto” verso esso Petrucci. A tale scopo, in particolare, “sovvertendo nell'atto i veri termini del rapporto e, in definitiva, l'entità del proprio debito”, il Paladini – prosegue il ricorrente – ha “concluso l'atto medesimo con una piccola sigla” che ha preteso di attribuire (nel corso del giudizio sul quale si è innestato il procedimento per querela di falso) “a Rodolfo Petrucci”.

Deduce, inoltre, l'odierno ricorrente di aver richiesto al giudice istruttore del procedimento di falso – senza, tuttavia, che tale sua richiesta fosse poi accolta – di provvedere alla riunione dello stesso



con altro pendente sempre innanzi allo stesso istruttore, relativo alla dedotta falsificazione, che del pari sarebbe stata effettuata dal Paladini, di otto cambiali. L'istruttore, inoltre, non ammetteva i mezzi di prova articolati da esso Petrucci, ritenendo, in particolare, la prova testimoniale richiesta relativa a circostanze estranee all'oggetto di causa, né dava corso alla consulenza tecnica d'ufficio, di cui pure era stato sollecitato l'espletamento. Rinviate, dunque, la causa per la precisazione delle conclusioni, l'esito della stessa, quanto al suo primo grado di giudizio, consisteva nella declaratoria di inammissibilità della querela.

Esperito appello avverso tale pronuncia, la Corte salentina rigettava lo stesso, nei termini dianzi ricordati.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il Petrucci, sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2702, 2727, 2729, 2730 e 2735 cod. civ., in relazione alle previsioni di cui agli artt. 221, 112, 115 e 116 cod. proc. civ."

Nel ribadire che la querela di falso era stata proposta "non già avverso la parte dattilografata del documento 23 novembre 1986, ma avverso l'intero documento in parola (parte dattilografata e firma)", il ricorrente sottolinea come proprio il principio giurisprudenziale al quale hanno inteso richiamarsi entrambi i giudici di merito – ovvero, quello secondo cui, qualora nell'ambito di uno stesso processo "sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verifica, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento" (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio



2007, n. 4728, Rv. 595227-01) – avrebbe dovuto, in realtà, giustificare la scelta di dare corso alla querela. Se ciò non è avvenuto, dunque, è perché il Tribunale, prima, e la Corte salentina, dopo, avrebbero frainteso la portata dell’iniziativa assunta, ritenendo, erroneamente, che quella formulata fosse una “querela di falso avverso la sola firma del menzionato documento” (la cui autenticità era, invece, ormai acclarata all’esito del procedimento di verifica).

Allo scopo di far accertare la falsità della parte dattiloscritta del documento sarebbero stati diretti, poi, i mezzi istruttori richiesti (e non ammessi da ambo i giudici di merito), ovvero l’espletamento di “un nuovo ed adeguatamente approfondito esame psico-grafologico” e l’assunzione della prova testimoniale, donde anche sotto questo profilo la sentenza impugnata rivelerebbe la sua intrinseca contraddittorietà.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2725 e 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.”.

Ci si duole, in questo caso, dell’omesso esame da parte della Corte leccese di quanto da esso ricorrente dedotto con memoria del 4 novembre 2015, ovvero l’avvenuta sparizione delle cambiali recanti, del pari, firma apocrifa apposta dal Paladini, documenti ritenuti indispensabili ai fini della prova della falsità (anche) della scrittura del 23 novembre 1986.

4. Hanno resistito con controricorso Michele, Anna Rosaria e Dorotea Paladini, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell’avversaria impugnazione.



5. Con successiva memoria il Petrucci ha insistito nelle proprie argomentazioni ed ha replicato a quelle avversarie.

6. Già fissata adunanza camerale il 6 febbraio 2018, questa Corte – con ordinanza interlocutoria – ha ritenuto che, in relazione alla questione concernente le condizioni per la proposizione di querela di falso, fosse necessaria la trattazione in pubblica udienza, in ragione del combinato disposto degli artt. 70 e 221 cod. proc. civ.

7. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle proprie argomentazioni e formulando istanza di riunione al presente giudizio di altri due pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. In via preliminare, va rigettata l'istanza del ricorrente, tesa a sollecitare la riunione, al presente ricorso, di altri due ricorsi – già iscritti a ruolo – aventi ad oggetto altrettante pronuncie, rese sempre della Corte di Appello salentina tra le stesse parti.

8.1. Va data qui continuità al principio secondo cui il "rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale



è destinato a esplicitare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. cod. proc. civ., deve essere sorretta da ragioni idonee" – non sussistenti nel caso che qui occupa, anzi neppure adeguatamente evidenziate dal ricorrente – "ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza". (Cass. Sez. 3, sent. 27 maggio 2019, n. 14365, Rv. 654203-01).

9. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.

9.1. Il primo motivo non è fondato.

9.1.1. Invero, a dispetto di quanto assume il ricorrente, la Corte di Appello leccese non ha affatto "equivocato" sul contenuto della querela di falso da esso proposta, né, quindi, ha fatto una non corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte circa i rapporti tra querela di falso e verifica di scrittura privata.

Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che la sentenza impugnata ha dichiarato la querela in parte inammissibile (segnatamente, laddove pretendeva di contestare l'autenticità della firma apposta in calce alla scrittura del 23 novembre 1986, già oggetto di verifica giudiziale) ed in parte infondata (laddove intendeva mettere in forse l'autenticità del contenuto "dattiloscritto" del documento).

Orbene, entrambe le statuizioni appaiono esenti da mende.

La prima (quella di inammissibilità della querela, nella parte in cui tendeva a rimettere in discussione l'autenticità della firma autografa

ormai verificata giudizialmente), alla stregua del principio secondo cui, qualora nell'ambito di uno stesso processo "sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verifica, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento" (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio 2007, n. 4728, Rv. 595227-01)

La seconda (quella di infondatezza della querela, nella parte in cui mirava a dimostrare il difetto di autenticità del contenuto della scrittura), in quanto la sentenza impugnata, muovendo dalla constatazione che il documento in questione risultava interamente scritto a macchina, ha ritenuto del tutto superflue istanze istruttorie volte a dimostrare o la falsificazione di altri documenti, ovvero la richiesta di "un nuovo ed adeguatamente approfondito esame psicografologico della piccola e facilmente imitabile sigla apposta dal Paladini in calce al documento" in questione. Siffatto accertamento, come è di tutta evidenza, non investiva il contenuto del documento ma, nuovamente, la (sola) sottoscrizione.

9.2. Anche il secondo motivo non è fondato.

9.2.1. In disparte il rilievo relativo alla non dimostrata "decisività" della circostanza costituita dalla sparizione delle cambiali, dirimente è la constatazione che la Corte leccese non ha ommesso di esaminare tale fatto, avendone affermato (pag. 5, riga 5) la "irrilevanza", con valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

Si è, pertanto, fuori della portata applicativa dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ipotizzabile in caso di omissione che investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un

fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01).

Nel caso che occupa, per contro, il fatto della sparizione delle cambiali è stato – come detto – esaminato e ritenuto irrilevante.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

11. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando Rodolfo Petrucci a rifondere a Michele, Anna Rosaria e Dorotea Paladini le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Il Consigliere estensore

Stefano Giaime GUIZZI



Il Presidente

Uliana ARMANO



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 17 FEB. 2020